

Allegato alla deliberazione n. 7 del 6 marzo 2009



**ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE**



**REGOLAMENTO DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI
SERVIZI IN ECONOMIA**

(Limite di valore 50.000,00 Euro)

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente
Con deliberazione n. 7 del 6 marzo 2009



Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".

Art. 2

Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano alle norme contenute nel D. Lgs n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE , ed in particolare con quelle contenute all'art. 125, nonché alle disposizioni ancora in vigore del "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia" emanato con il D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 s.m.i..
2. Per l'esecuzione dei lavori in economia, resta ferma la disciplina di cui al DPR 554/1999, come integrata e modificata dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione degli interventi in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di **50.000,00 Euro**.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi **al netto degli oneri fiscali** (I.V.A.).
3. Nessuna fornitura di beni e/o servizi di importo superiore a quello indicato nel comma precedente potrà essere artificialmente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 4

Tipologie di lavori, forniture e servizi eseguibili in economia

1. Fermo restando il limite di importo indicato al precedente art. 3, possono essere eseguiti in economia, in applicazione dell'art.125, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi di seguito specificati:
 - a)manutenzione o riparazione di opere od impianti, beni mobili ed attrezzature dell'Ente quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli artt. 55, 121 e 122 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b)Manutenzione di opere, impianti, beni mobili e attrezzature per importi non superiori a 50.000,00 € (prescindendo dalla condizione di imprevedibilità);
 - c)Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d)Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e)Lavori necessari per la compilazione dei progetti.
- d)Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;



2. A titolo esemplificativo in rapporto alle esigenze di questo Ente si individuano i vari interventi eseguibili in economia:

a)Tipologie di lavori

- Lavori di manutenzione, adattamento e riparazione di strutture dell'Ente con relativi impianti, attrezzature, infissi, manufatti, pertinenze, recinzioni e aree esterne comprese opere a verde;
- Lavori di manutenzione delle fognature e dei bagni;
- Riparazioni per guasti di manufatti ed edifici, nei limiti di quanto sia strettamente necessario per ristabilire l'agibilità e l'abitabilità;
- Lavori di manutenzione di aree e spazi verdi
- Lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, la cui interruzione comporti danni all'amm.ne o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

b)Tipologie di forniture

- Acquisto di Cancelleria
- Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici dell'Ente;
- Acquisto beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali dell'Ente;
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
- Acquisto di libri, riviste, giornali ed abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione;
- Acquisto, riparazione e manutenzione di apparecchiature informatiche,
- Acquisti di programmi, materiale hardware e software;
- Acquisto di beni alimentari;
- Acquisto di automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni;
- Forniture di carburanti e lubrificanti;
- Acquisto di materiale di ferramenta;
- Acquisto di farmaci e prodotti sanitari;
- Acquisto di materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
- Acquisto di beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici dell'Ente;
- Acquisti per l'organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi, mostre, ecc.;
- Acquisto di fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento dell'attività dell'Ente;
- Acquisto di beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile - televisori - registratori - radio - ecc.;
- Spese per attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
- Acquisto di beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti dell'Ente;
- Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell'Ente;

c)Tipologie di servizi

- Manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature dell'Ente, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- Trasporto in genere;
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- Prestazioni attinenti all'informatica;
- Spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;



- Servizi di natura intellettuale in genere;
- Servizi attinenti all'architettura ed alla paesaggistica;
- Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- Servizi informativi e di stampa;
- Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- Spese per la partecipazione del personale e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, riunioni;
- Spese per rappresentanza;
- Servizi di mensa e di ristorazione;
- Servizi di vigilanza, video sorveglianza, controllo sicurezza sugli immobili dell'Ente e forniture correlate;
- Servizi per la custodia e la sicurezza in generale;
- Allestimento e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell' Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- Allestimento di aree attrezzate per attività ricreative, educative e stagionali;
- Produzione di materiale propagandistico e promozionale;
- Promozione, e servizi di didattica e educazione ambientale;
- Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività dell'Ente.
- Prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, la cui interruzione comporti danni all'Ente pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

Art. 5

Casi e situazioni particolari

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importo di € 50.000,00 è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (segue art.15).

Art. 6

Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
- a) **in amministrazione diretta;**
 - b) **per cottimo fiduciario;**
 - c) **con sistema misto** (parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario).



Art. 7 **Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è individuato nel Responsabile di Servizio o in un suo delegato.
2. Nel caso di esigenze imprevedute che non è possibile fronteggiare con la disponibilità degli stanziamenti programmati, competerà al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti organi o dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Generale, nonché dettagliate dal presente regolamento.

Art. 8 **Avvio del procedimento in economia e affidamento diretto.**

1. Il Responsabile del Procedimento e/o i Responsabili dei Servizi interessati, predispongono gli atti necessari da approvarsi per l'avvio del procedimento per lavori, forniture o servizi in economia, che deve avvenire con le seguenti modalità:
 - a) Per importi inferiori a 5.000 € i Responsabili dei Servizi o il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori atti, a contrattare direttamente con terzi, nei limiti di spesa di ciascun centro di costo, e seguirà la sola determinazione di aggiudicazione, contenente l'impegno di spesa relativo;
 - b) Con tale modalità si potrà analogamente procedere nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d'urgenza. In tal caso il Responsabile unico del Procedimento richiedente dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura.
2. Quando l'importo presunto dell'intervento è pari o superiore a € 5.000 oltre IVA di legge, e fino alla soglia di cui all'art. 3 del presente Regolamento il Responsabile unico del Procedimento, richiede **almeno cinque preventivi** secondo le modalità specificate al successivo art.10.

Art. 9 **Procedura in amministrazione diretta**

1. Gli interventi da eseguirsi in amministrazione diretta sono consentiti fino ad una spesa inferiore a 20.000,00 Euro.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento organizza, dirige ed esegue per mezzo del personale dipendente o di personale eventualmente assunto per l'occasione, gli interventi individuati tra le tipologie di cui al precedente articolo 4 comma 2.
3. Il Responsabile del Procedimento, in questo caso, effettua le acquisizioni con materiali e mezzi propri o dispone l'apposito acquisto di materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.



Art. 10

Affidamento con il sistema del cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del Procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 ed entro il limite finanziario di € 50.000 .
2. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo fiduciario sia compreso nella fascia tra i 5.000 € e i 50.000 € si procede nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.
3. In quest'ultimo caso la consultazione degli operatori economici può avvenire attraverso gara informale da, entro il termine ritenuto congruo e fissato dal Responsabile del procedimento.
4. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi a cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
5. L'atto di affidamento deve fare riferimento, ove possibile, a un capitolato d'onori in rapporto alla natura e alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere.
6. Per l'espletamento dei cottimi non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.
7. L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori, forniture o servizi e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori, le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo;
 - g) il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento;
 - h) l'obbligo per le ditte di dichiarare nelle offerte di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste, di uniformarsi alle norme vigenti e di riconoscere all'Ente la facoltà di procedere all'esecuzione dei servizi o delle forniture a rischio e pericolo del cottimista.

Art. 11

Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere con il sistema degli interventi in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi sia in amministrazione diretta che mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute ai precedenti artt. 9 e 10.



Art. 12

Acquisizioni di beni e servizi "on line"

1. In base a quanto previsto dalla legge 23.12.1999 n. 488, è facoltà del Responsabile del Servizio di provvedere all'acquisto di beni e servizi tramite l'utilizzo di internet (e-commerce); il ricorso a tale forma d'acquisto deve garantire l'affermazione dei principi di economicità, pubblicità e concorsualità;
2. Il Responsabile del Servizio nel rispetto dei limiti di importo, e delle tipologie di gara, indicati nel presente regolamento e nel regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà ad effettuare ricerche di mercato tramite i circuiti informatici, valutando il costo dell'intervento offerto, le condizioni e i tempi di consegna, nonché la presunta qualità del materiale;
3. Gli acquisti "on line" effettuati tramite Consip, per l'acquisto di beni e servizi, quali centrali uniche per gli acquisti della pubblica amministrazione soddisfano di per sé, e senza necessità di ulteriori atti o attività istruttoria, i requisiti sopra descritti.

Art. 13

Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio unicamente del "prezzo più basso" tutte le volte che i lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle forniture e ai servizi.
2. Viceversa, tutte le volte in cui dovessero risultare economicamente prevalenti le forniture e servizi, rispetto ai lavori, potrà essere applicato indifferentemente a secondo dei casi ed ai sensi dell'art. 81 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sia il criterio del "prezzo più basso"¹ che quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa"².
3. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito o nel capitolato/condizioni d'onere la predeterminazione degli elementi variabili e possibilmente anche dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 14

Lavori, forniture e servizi di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi di forniture e servizi entro il limite di cui all'art.11, comma 1, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. In tal caso il Responsabile del procedimento o/e il Tecnico dovranno compilare un apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che la hanno provocata e i lavori necessari per rimuoverla a questo segue la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa degli interventi da eseguirsi, la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.
3. L'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi di somma urgenza può essere affidata in forma

¹ al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell'invito;

² l'offerta economicamente più vantaggiosa, è invece valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, età.



diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

5. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione degli interventi, con le modalità previste all'art. 191, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni..

6. Qualora un lavoro, una fornitura o un servizio intrapresi per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzata.

Art. 15

Stipulazione del contratto e ufficiale rogante

1. I contratti per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo possono essere stipulati, nel rispetto della prassi dell'Ente, a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme³ indicate dall'art. 17 del Regio Decreto 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.

2. Sono rogati nella forma pubblica amministrativa dal Presidente, dal Direttore dell'Ente, dal Dirigente delegato o da soggetto da questi delegato, a meno che una delle parti contraenti non domandi che il rogito avvenga a mezzo di notaio o la legge espressamente lo preveda.

3. Non si dà luogo alla stipula del contratto per forniture e servizi d'importo inferiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), salva diversa determinazione del Responsabile del Procedimento, in tal caso il contratto può essere sostituito da lettera di ordine sottoscritta per accettazione.

Art. 16

Garanzie

1. Per i depositi cauzionali, a garanzia del regolare svolgimento dell'obbligazione contrattuale, si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici riferito a lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme vigenti in materia.

2. Le ditte esecutrici sono tenute, per i contratti di cottimo, stipulati a mezzo di atto pubblico, limitatamente ai soli contratti affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi, a presentare la garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo delle commesse al netto degli oneri fiscali.

3. Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di richiedere le garanzie anche in caso di importi inferiori, o di non richiedere alcuna garanzia in funzione della tipologia e delle condizioni contrattuali.

4. La facoltà di cui sopra viene estesa anche alla costituzione delle garanzie di cui all'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. (cauzione provvisoria). Per questi contratti, in considerazione del loro valore economico contenuto, si prescinde dalla richiesta della fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

Art. 17

Tenuta della contabilità, verifica della prestazione e pagamenti

³ I contratti possono essere stipulati in tre forme diverse:

- mediante atto pubblico, redatto da un Notaio;
- mediante atto pubblico amministrativo;
 - mediante scrittura privata,



1. Per i lavori eseguiti in economia è prevista la tenuta della contabilità e la collaudazione secondo le norme generali della Legge unitamente a quelle specifiche del vigente Regolamento che disciplinano la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori in economia (art. da 176 a 182 del D.P.R. 554/99 o corrispondenti articoli del regolamento del nuovo codice dei contratti quando approvato).
2. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture che di servizi dovranno essere disposti entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.
3. L'attestazione di regolare esecuzione o collaudo dovrà avvenire sempre entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione della fattura, se successiva all'avvenuta prestazione.
Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di consegna o di effettuazione del servizio, il termine per adempiere alla verifica decorrerà dalla data di effettuazione completa della prestazione a cui si riferisce la fattura.
4. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sono effettuati dal Responsabile del Procedimento.
5. Tale verifica per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di € 5.000,00 potrà essere attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura. Per gli importi superiori dovrà risultare da apposito documento.
6. Il collaudo è eseguito dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore il quale dovrà procedere successivamente alla compilazione di un apposito verbale.

Art. 18

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai principi in tema di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni stesso e dal successivo regolamento di attuazione.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione.

